

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE

486

1002/10

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA , IN PERSONA
DEL GIUDICE DESIGNATO DR. NICOLA
ARCHIDIACONO , nella causa civile di primo
grado iscritta al R.G.N. [REDACTED] ,
ritenuta in decisione alla udienza in data
15\5\2009, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra le parti così costituite:

[REDACTED]

ATTORI

Ele.te dom.ti in Roma, via delle Medaglie
d'Oro n.266, rappresentati e difesi dal
proc.re avv.to A.F.Tartaglia , per procura
speciale alle liti per atto del notaio
G.W.Romano in data 11\3\2008.

MINISTERO della DIFESA, in persona del
Ministro in carica e l.r. pro tempore.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE RISORSE, CONVENUTO
Rappresentato e difeso per legge dalla
Avvocatura dello Stato, presso la sede
dell'ufficio distrettuale ed il domicilio
legale di Roma, via dei Portoghesi n.12.

OGGETTO: controversia di diritto amministrativo
All'udienza di precisazione delle
conclusioni i difensori delle parti
costituite hanno concluso come da
dichiarazioni rese a verbale e/o come da
rispettivi atti difensivi depositati.

ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DI CAUSA E
DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE.

1
D
1986



La valutazione processuale effettuata ai sensi degli artt.115-116 c.p.c. delle risultanze probatorie emergenti dalla lettura delle produzioni documentali di parte e delle deduzioni difensive illustrate in atto introduttivo dagli attori e non esplicitamente disconosciute ai sensi dell'art. 167 c.p.c. da controparte, da aversi come ammesse in causa, consente di formare sicuro convincimento sull'effettivo svolgimento dei fatti e delle situazioni e rapporti personali della vicenda concernente il VBF [redacted], con riguardo al suo invio a richiesta quale militare inquadrato nel contingente Conifor in missione di polizia internazionale prima in Albania e dopo in data 18\11\1998 nella missione internazionale di pace in Bosnia Erzegovina, per la prestazione di servizi di polizia internazionale e di assistenza umanitaria in zone maggiormente interessate da attività di guerra pregresse consistite in bombardamenti aerei ad iniziativa di forze militari della NATO, individuabili nei territori adiacenti e prossimi alla linea di demarcazione dei territori serbo bosniaci, con particolare riguardo alla assegnazione del militare stesso ai servizi inerenti allo svolgimento delle incombenze relative al carico e allo scarico di materiale militare e di sgombero di terra.

Inoltre, il militare [redacted] nel corso della sua permanenza in servizio nel territorio bosniaco ha partecipato nello svolgimento delle sue mansioni di autista di automezzi, appartenente al contingente della prima compagnia allocato in Sarajevo nel comprensorio della caserma Tito Barrack, sottoposta a massicci bombardamenti mediante proiettili composti da uranio impoverito, a 26 turni di attività di pattugliamento, 4 turni di sorveglianza a installazioni fisse, 14

2

[Handwritten signature]

operazioni di trasporto materiale di armamento e munizionamento posto sotto sequestro militare nella zona .

Si deve considerare che il territorio bosniaco nella zona interessata dalla attività di prestazione dei servizi militari resi dal [REDACTED] è stato devastato da potenti e massicci bombardamenti con esiti distruttivi in pregiudizio di notevole parti di edifici pubblici ,e privati ,stabilimenti contenenti fabbriche chimiche e locali di deposito di carburanti e che in diverse occasioni il detto servizio di pattugliamento è stato svolto dal militare seguendo un percorso stradale costeggiato dagli edifici e dagli opifici distrutti dai bombardamenti , siti nei quali il contatto era più frequente e diretto con le particelle tossiche componenti le polveri in sospensione sollevate sia per eventi naturali collegati ai fenomeni meteorologici quali precipitazioni piovose o nevose ,nebbie ,vento ed altro, sia opere attività inerenti all'uomo ,in precedenza depositatesi sulla superficie del suolo per la diffusione nella atmosfera circostante alle esplosioni dei proiettili all'uranio impoverito, prodotte dalla combustione ad altissima temperatura di circa 3.000 gradi centigradi delle superfici ceramiche e metalliche colpite ,sprigionanti nell'ambiente una enorme quantità di micro nano particelle di metalli pesanti particolarmente dannose per la salute umana una volta assorbiti dall'organismo ,soprattutto nella ipotesi di ingestione ed inalazione in dosi elevate concentrate in aree ristrette e per contatto con materiali contaminati.

Si deve confermare, dunque, la circostanza relativa alla costante esposizione del VBF E.I. [REDACTED] nel periodo di prestazione del servizio di polizia internazionale nel territorio

bosniaco mediante svolgimento delle mansioni dettagliatamente riportate nel suo stato di servizio e riferite dai comandi superiori nelle relazioni d'ufficio prodotte, alla atmosfera contaminata da particelle composte soprattutto da metalli pesanti e costituenti fonte di composti chimici e di radiazioni correlate all'uso di uranio impoverito nella fabbricazione dei proiettili esplosi nel corso delle operazioni belliche svoltesi nel periodo precedente in sospensione prodotte da eventi meteorologici e dalle attività umane, come per esempio il transito degli autoveicoli militari muniti di ruote condotti dal medesimo quale autista, nel corso delle operazioni militari di pattugliamento, e alla relativa inevitabile inalazione delle dette particelle in sospensione attraverso le vie aeree nella fase della respirazione, ovvero per inalazione delle stesse particelle per contatto diretto con il materiale bellico residuo e posto sotto sequestro ad iniziativa della autorità militare della missione internazionale di pace in applicazione degli accordi conclusi, costituito dalle armi e dalle munizioni con le quali il militare stesso è venuto a contatto nel corso delle operazioni di rimozione, carico, trasporto e scarico del detto materiale.

Si deve affermare che l'esposizione del militare nei diversi mesi di permanenza nella prestazione del servizio volontario all'estero con il grado di Caporale Maggiore, iniziato in data 18\11\1998, con lo sbarco a Sarajevo e il raggiungimento del comprensorio denominato Tito Barrack, quale sede del Reggimento di appartenenza Sassari in Bosnia Herzegovina, e terminato in data 15\4\1999, con il rientro del militare in Cagliari, ha affrontato ininterrottamente la esposizione ai detti fattori



di rischio ambientale derivante dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento localizzato e concentrato soprattutto sul materiale bellico sottoposto a sequestro e con il quale è entrato in contatto, inquinamento consistito nelle polveri tossiche per le particelle di origine chimica e radioattiva prodotte dalle esplosioni dei proiettili composti da uranio impoverito sui bersagli di superfici dure, sugli stabilimenti industriali, gli edifici civili e militari, compresa la sua stessa base operativa nella quale ha prestato il servizio nella qualifica di pilota di mezzi cingolati e ha alloggiato, e sui siti nei quali ha compiuto nell'adempimento dei suoi doveri di militare e nello svolgimento delle sue mansioni specifiche gli atti di ispezione, controllo, operazioni di carico e di scarico di armi e munizioni guida degli autoveicoli militari adibiti al carico e al trasporto del materiale comprendente gli armamenti soggetti a sequestro, ha costretto il militare ad una perdurante inalazione nel corso delle dette operazioni e nei periodi di alloggiamento nella caserma delle polveri inquinate da particelle tossiche di natura chimica e radioattiva senza avere preventivamente ricevuto dalla autorità preposta al comando militare né in Italia né nel territorio di missione, alcuna adeguata informazione medica e scientifica e alcuna appropriata istruzione pratica sulla pericolosità potenziale di detta inalazione per gli effetti pregiudizievoli delle particelle assorbite nell'organismo attraverso la funzione dell'apparato respiratorio, e la possibile formazione delle condizioni biologiche per lo sviluppo di gravi patologie anche di carattere tumorale, e sulle precauzioni personali e strumentali da osservare per ridurre al minimo i



rischi derivanti dalla inalazione di particelle tossiche , e senza avere ricevuto gli strumenti necessari per operare nei siti di svolgimento delle operazioni militari di pattugliamento e di rimozione carico trasporto e scarico dei materiali bellici sottoposti a sequestro .

Difatti, se si considera che la principale fonte di pericolo per l'organismo dei militari impegnati nel servizio e nello svolgimento delle mansioni effettivamente svolte dalla persona del militare VBF E.I. [REDACTED], è consistita obiettivamente nella inalazione nel corso della funzione respiratoria dell'organismo è stata esattamente individuata in atti e deve aversi come pacificamente riconosciuta anche nelle indagini complesse e dettagliate promosse dalla apparizione di numerosi casi di patologie tumorali della stessa natura e delle stesse caratteristiche nella popolazione militare contraddistinta dalla partecipazione in dette aree operative ed in altre di svolgimento sedi conflitti bellici internazionali, come nel territorio iracheno e nel territorio somalo , aventi la stessa fonte di inquinamento chimico e radioattivo da particelle di metalli pesanti e uranio impoverito diffuse nell'ambiente per effetto delle esplosioni dei proiettili di cui sono componenti, e tale incontrastabile constatazione desumibile dagli studi scientifici in materia patogenetica ed epidemiologica consente di affrontare la questione attinente ai principali riferimenti legislativi in tema di prevenzione delle malattie e di tutela della igiene e della salute dei lavoratori nel caso di diffusione nell'ambiente di sostanze nocive , la cui regolamentazione discende dalla disciplina normativa dettata dal DPR n.303\56, norme generali per l'igiene sul lavoro , dal D.lgs n.626\94 titolo VII bis, attuazione di direttive



riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, dal D.lgs. n.52\97, classificazione delle sostanze pericolose, dal D.lgs n.285\98, classificazione dei preparati pericolosi, dalla direttiva CE n.98\24, a cui è stata data attuazione nell'ordinamento interno mediante emanazione del D.lgs n.25\02, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. Nella disciplina legislativa complessiva anzidetta si desume l'esatta nozione di agenti chimici nella loro definizione specifica di agenti chimici ordinari e di agenti chimici pericolosi, classificati come sostanze pericolose dal d.lgs n.52\07, art.2, e sono rappresentati le situazioni ed i rapporti inerenti alla attività lavorativa svolta che comporta la presenza di agenti chimici, anche nella ipotesi espressamente preveduta della manipolazione, del immagazzinamento, del trasporto, della eliminazione o trattamento dei rifiuti, con previsione ed elaborazione del valore limite biologico della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, con individuazione del valore limite professionale, con riferimento al limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento, e con identificazione dei concetti di sorveglianza sanitaria intesa come valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro, del pericolo, inteso quale proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi, di rischio, inteso quale probabilità che si

A



raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni date di utilizzazione e esposizione.

Se si considera che, come da aversi pacificamente riconosciuto e corrispondente al caso concreto, la via di assorbimento più importante per una sostanza nociva all'organismo umano è quella polmonare, corrispondente alla fase della inspirazione determinante la inalazione delle particelle tossiche il cui assorbimento per detta via principale e costante per la grande quantità di aria respirata e per la estensione della superficie di assorbimento permette l'immediata diffusione delle sostanze inalate tramite la rete arteriosa negli organi non muniti di una efficace barriera difensiva e di un rapido sistema di smaltimento ed eliminazione, nel caso di sostanze i cui effetti principali dannosi, come nel caso in esame per le particelle derivanti da esplosione di proiettili produttive di inquinamento ambientale da polveri tossiche di natura chimica e radioattiva, sono di tipo cancerogeno e \o mutageno, non è applicabile un valore di concentrazione massima ammissibile e si deve applicare il concetto di rischio massimo accettabile, trattandosi di sostanze la cui pericolosità prescinde dalla concentrazione.

So valuta appunto il TLV-C, il ~~valore~~ limite di soglia: valore di concentrazione che non deve essere mai superato.

Per espresse disposizioni della disciplina normativa di riferimento in materia si impone al datore di lavoro di effettuare un preventivo accertamento della natura e della composizione della sostanza pericolosa in relazione alle operazioni da compiersi, compresi i lavori di manipolazione carico, trasporto, scarico e immagazzinamento, di rilevare e valutare i rischi collegati all'uso di queste sostanze, al fine di

stabilire gli eventuali e necessari provvedimenti di tutela dai rischi e dai pericoli preventivati all'esito degli accertamenti preliminari compiuti , e detto obbligo di valutazione deve essere ottemperato a prescindere dal superamento di determinate soglie di rischi e presuppone solo che risulti comunque la presenza del rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici quale conseguenza della loro presenza .

La valutazione deve accertare in primo luogo la presenza degli agenti chimici pericolosi , secondo le qualità nocive , con particolare riguardo alle proprietà pericolose, al livello , tipo e durata dell'esposizione, alla circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti compresa la quantità degli stessi , i valori limite, di esposizione professionale, gli effetti e le misure preventive da adottare, conclusioni tratte eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Devono essere per espressa disposizione legislativa eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi , o ridotti al minimo mediante l'allestimento e l'attuazione di adeguate misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori , con particolare attenzione alla progettazione e organizzazione di sistemi di lavorazione sul luogo , fornitura di di attrezzature idonee per il lavoro specifico , riduzione al minimo della durata e della intensità della esposizione , misure igieniche adeguate , metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni a tutela della sicurezza nella manipolazione e nell'immagazzinamento sul luogo di lavoro di agenti chimici .Oltre agli interventi preventivi ed in corso d'opera di carattere generale sulle strutture , assumono particolare rilevanza le misure di prevenzione

e protezione applicabili agli utilizzatori, quali i dispositivi di protezione individuale - DIP-, necessari in situazioni di contatto con sostanze pericolose, come guanti, occhiali e maschera.

Con particolare riferimento alle maschere protettive specifiche, da utilizzarsi nei casi di rischio di inalazione di sostanze tossiche, esistono mascherine di protezione specifiche FFP3 per le polveri tossiche, fumi e aerosol di materiale particellare tossico con granulometria $\geq 0,02$ micron, per concentrazioni fino a 50 volte il TLV, con ottima efficienza di filtrazione.

Nel caso in esame si deve considerare che il militare VBF E.I. Caporale Maggiore [REDACTED], in base alle risultanze dei rapporti informativi redatti dal comandante della compagnia, è stato impegnato nel periodo di interesse nel territorio bosniaco in qualità di pilota di mezzi cingolati e di conduttore di mezzi ruotati, munito delle patenti militari di guida e provvisto della necessaria esperienza, in attività di controllo del territorio mediante operazioni di pattugliamento, in numero rilevante di 26, di sorveglianza ai siti, mediante espletamento di 4 turni di guardia a installazioni fisse, e in attività logistiche di trasporto personale di materiale in numero di 14, in un periodo da reputarsi breve se si considera che la sua permanenza in missione internazionale nella località di Sarajevo si è protratta per soli 150 giorni, e che in detta attività è compreso anche il trasporto di materiale d'armamento\munizionamento sequestrato.

Detto materiale, in ragione della presunzione del suo diretto o indiretto coinvolgimento per esigenze logistiche e d'uso in zone di pregresse operazioni belliche e di bombardamenti aerei delle forze della NATO, si sarebbe dovuto considerare

come ad alto rischio di inquinamento da sostanze tossiche spigionate dalle esplosioni dei proiettili e dalle reazioni chimiche e radioattive e avrebbe dovuto richiedere ai comandi del reggimento sul luogo e alle più elevate autorità militari responsabili della missione internazionale un preventivo accertamento della presenza di agenti chimici o radioattivi pericolosi per la salute del personale militare impegnato nelle attività sud descritte, una valutazione delle loro proprietà pericolose, una adeguata informazione del personale militare sul pericolo di produzione di effetti nocivi dalla manipolazione, trasporto e immagazzinamento dei materiali oggetto di probabile contaminazione, una diligente sorveglianza sanitaria di detti rischi, con riguardo ai livelli cronologici e quantitativi di esposizione alle fonti di pericolo, la elaborazione e attuazione di un piano della sicurezza con particolare attenzione alla via di assorbimento più importante e più pertinente nel caso in esame dell'assorbimento polmonare attraverso l'assolvimento della funzione del'apparato respiratorio, determinante l'immediata diffusione per via arteriosa dell'aria contaminata dalle particelle tossiche in sospensione diffuse mediante i fenomeni meteorologici come la turbolenza del vento, le precipitazioni in forma di pioggia o neve, il sollevamento delle polveri al suolo prodotto dal rotolamento delle ruote o dei cingoli dei mezzi militari, il contatto diretto del personale militare con oggetto di armamento residuati dagli eventi bellici e carichi e trasporti e dagli automezzi, operazioni inerenti proprio alle mansioni espletate dal militare [REDACTED] in numerose situazioni di impegno operativo correlato alle sue mansioni prima indicate una

fornitura al personale militare impegnato nelle attività operative di maschere protettive specifiche del tipo prima individuato .

Detti obblighi imposti dalla disciplina normativa vigente, alla luce delle risultanze degli atti processuali e delle deduzioni formulate da parte convenuta ,nella cui risposta neppure a livello assertivo e logico deduttivo non si è mai premurata di rappresentare al giudice una effettiva considerazione ad iniziativa delle autorità militari preposte al controllo, vigilanza e prevenzione dei rischi da affrontare nella zona operativa dai militari nelle operazioni anzidette, con riguardo alla inalazione e gli agenti chimici e radioattivi potenzialmente nocivi alla salute se assorbiti soprattutto per via respiratoria, si devono reputare come totalmente non valutati e non ottemperati dal comando militare, in ragione della assoluta assenza di elementi idonei a configurare un effettivo accertamento del rischio e un allestimento di misure di protezione adeguatamente predisposte e realizzate nei termini e nelle forme previste dalla disciplina vigente .

Detta condotta omissiva configura una violazione di natura colposa alle prescrizioni imposte non solo dalle leggi e dai regolamenti ,ma anche dalle regole di comune prudenza ,diligenza ed esperienza nel campo delle operazioni militari compiute in zone operative dove si sono svolte attività belliche consistete soprattutto nella effettuazione di bombardamenti a mezzo di proiettili con composizione di elementi sprigionanti nell'ambiente ,con la esplosione ed il contatto su superfici dure , sostanze chimiche e produttive di nuclidi di uranio impoverito ad elevato effetto tossico, tendenti a residuare

nelle polveri e sui materiali contaminati per diversi anni e richiedenti almeno l'uso di DIP. Successivamente alla data del rientro in Sardegna, il militare VBF [REDACTED] il giorno 26\4\1999 è svenuto nel corso dell'Alza bandiera ed è stato inviato a visita specialistica presso O.M. di Cagliari, dove è stato ricoverato il giorno successivo fino al giorno 8\5\1999, e dimesso con diagnosi di sindrome cardio-vascolare ipercinetica in soggetto con alterazione ecografica della tiroide, e lo stesso è stato ricoverato presso IPM della università degli Studi di Cagliari fino al 2\5\1999, dove è stato diagnosticato al paziente il Morbo di Basedow con prescrizione di idonea terapia.

Il giorno 6\7\1999 il militare, in licenza di convalescenza, è stato ricoverato all'O.C. S. Giovanni di Dio di Cagliari con diagnosi di entrata per la patologia prima diagnosticata e il giorno 7 sui è verificato un arresto cardiorespiratorio, e nello stesso nosocomio il paziente è rimasto degente fino al 3\8\1999, e è stato dimesso con diagnosi di arresto respiratorio in paziente con verosimile miocardite virale-IRA da rabdiomiolisi-ipertiroidismo in trattamento.

In data 16\8\1999 il militare è stato ricoverato d'urgenza presso l'O.C. di Cagliari con diagnosi di sospetta patologia leucemica, ed in data 09\09\1999 si è verificato il decesso del paziente per leucemia linfoblastica acuta, insufficienza renale, broncopolmonite bilaterale.

La CMO di Cagliari con p.v. in data 05\01\2002 ha riconosciuto la causa della morte in conformità alla diagnosi suindicata ed ha espresso giudizio medico-legale affermativo della correlazione tra il servizio prestato in patria e all'estero sulla base di una motivata accentuazione dei fattori di rischio derivante dai servizi svolti dal

13



militare per missioni e corsi di formazione ,in associazione alle sollecitazioni immunitarie e vaccinali e tossinfettive situazionali ,considerando che il possibile inquinamento ambientale, in zona di operazioni ,il decorso e la storia clinica immediatamente successiva all'impiego in area bellica ,a parere dei membri della commissione devono ritenersi idonei a soddisfare i criteri medico-legali della dipendenze da causa di servizio del quadro clinico esaminato .

In data 24\7\2003 la Commissione di verifica per le cause di servizio ha confermato il giudizio eziopatologico espresso dalla CMO di Cagliari ,in quanto dalla relazione ammessa della amministrazione e dalla documentazione è dato ravvisare il nesso eziologico tra l'infermità denunciata dal richiedente e accertata nel giudizio diagnostico espresso dalla CMO e l'attività di servizio prestata ,,prospettandosi gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati in rapporto di valida efficienza patogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione dell'evento morboso.

A tale proposito ha avvalorato le conclusioni diagnostiche e eziopatologiche formulate dalle commissioni anzidette la lettura della relazione della commissione parlamentare d'inchiesta costituita ai sensi dell'art.2 della deliberazione in data 11\10\2006 , nella quale si pone in evidenza all'esito della acquisizione dei pareri di consulenti ed esperti , la constatazione della chiara segnalazione della natura genotossica dell'uranio impoverito da un punto di vista sia chimico che radiologico ,con la conseguenza che non sussiste un valore di soglia biologicamente sicuro per agenti di tale natura ,e sussistono dati obiettivi desunti dagli accertamenti effettuati per affermare ~~che~~

14



le esposizioni temporalmente precedono l'insorgenza delle patologie in esame e che un aumento significativo dei linfomi LH fra i militari italiani impiegati nella zona di operazioni nei Balcani era già stato evidenziato dalla commissione istituita dal Ministero della Difesa nell'anno 2000.

Nella valutazione del quadro probatorio assume notevole valore anche la lettura dei risultati del rapporto n.03\2002 concernenti la perizia stragiudiziale compiuta dal dr.A.M. Gatti del laboratorio dei biomateriali del dipartimento di neuroscienze della università di MO e RE sui reperti biologici esaminati inviati appositamente dal dr. Porcu inerenti al paziente Vacca Salvatore ,descritti come sezioni bianche su vetro di linfonodo mediastinico, nei quali sono state identificate svariate particelle di circa un micron ,ma anche di 800 nanometri, di composti diversi contenenti titanio ,ferro , e un particella di cloruro di bismuto , costituenti particelle inorganiche di origine esogena , in quanto elementi chimici non presenti nel corpo umano.

Se si tiene nella giusta considerazione che il militare nel periodo precedente ed in quello di prestazione del servizio in missione internazionale in Bosnia Herzegovina ha goduto di buone condizioni di salute non ha mai manifestato sintomatologia ricollegabile ad un stato di salute precario ,adempiendo alle sue mansioni di militare qualificato come autista in tutte le operazioni indicate nei rapporti informativi dei suoi superiori e del comandante del reparto, si deve stabilire in perfetta condivisione con le conclusioni ed i giudizi espressi dalle commissioni mediche occupatesi del caso clinico ,la sussistenza del nesso causale tra l'evento denunciato consistito nella

inalazione di agenti chimici e radiologici con effetti tossici sull'organismo soprattutto nel corso dei 40 turni di servizio espletati nel breve periodo ,e l'infermità riscontrata nel giudizio diagnostico formulato dalla CMO sulla base della documentazione esaminata, se si considera che seguendo il procedimento in conformità ai criteri previsti dalla consolidata metodologia medico-legale tradizionale, si ravvisano le condizioni per ravvisare nella situazione clinica trattata tutti i fattori richiesti per la formazione almeno di una presunzione di certezza legale già apprezzati dalla CMO, e da individuarsi nel criterio cronologico configurante la compatibilità dell'intervallo di tempo trascorso tra la presunta azione lesiva dell'assorbimento per via polmonare degli agenti tossici, e l'insorgenza e l'evoluzione della malattia ,nel criterio patogenetico ,configurante la compatibilità tra azione lesiva dell'assorbimento della sostanza tossica nell'organismo e modalità di origine della patologia accertata , rispetto alla patogenesi di malattie derivanti dalla contaminazione per via aerea e per assorbimento mediante trasporto ematico della circolazione arteriosa negli apparati non aventi adeguate barriere difensive contro la ritenzione degli agenti tossici ,nel criterio topografico , configurante la compatibilità per sede anatomica , sulla base delle conoscenze scientifiche ,del danno localizzato nell'apparato linfatico cagionato dall'assorbimento anzidetto degli agenti chimici e radiologici aventi effetti tossici sull'organismo , nel criterio della efficienza lesiva ,,configurante la compatibilità tra l'assorbimento polmonare degli agenti chimici e radiologici diffusi nell'aria inspirata e l'idoneità di dette sostanze tossiche , da



reputarsi pericolose a prescindere dalla concentrazione, produrre gli effetti principali dannosi proprio di tipo cancerogeno e mutageno come quelli posti a fondamento della patologia sopravvenuta nel soggetto leso, nel criterio della esclusione, configurante una compatibilità tra la patologia diagnosticata e l'evento denunciato di natura esclusiva alla luce di tutte le notizie storiche e di carattere anamnestico riguardanti le condizioni di salute del soggetto indicato come persona di buona salute e militare in servizio disponibile alle fatiche della vita militare in settore di missione internazionale e idoneo all'espletamento di mansioni connesso a svolgimento di compiti e di azioni operative gravose e reiterate nel tempo in zona contraddistinta dal clima aspro per freddo e nevosità corrispondente ad un classico inverno continentale balcanico, come si desume dalle annotazioni dello fogli matricolare, dai rapporti informativi dei comandanti, e dagli stessi esami ematochimici compiuti nel periodo ed indicanti una perfetta normalità di valori ematici, nel criterio epidemiologico, configurante una compatibilità tra il caso clinico in esame e i riferimenti provenienti dalla letteratura scientifica sia per l'insorgenza delle patologie al sistema linfatico di natura aspecifica LH sia per i rilievi statistici significativi tra la esposizione alle particelle tossiche di natura chimica e radiologica dei militari italiani nel territorio di missione internazionale.

Nel caso specifico esiste anche un rilievo fondamentale di riscontro positivo nel reperto biologico patologico del paziente di svariate particelle di metalli pesanti nella sezione di linfonodo, non presenti per natura nell'organismo, il cui esito assume un valore

17



estremamente significativo di conferma definitiva del reale assorbimento nel sistema linfatico di metalli derivanti dalla inalazione o dalla ingestione da parte del militare nella zona operativa, non esistendo nel luogo di residenza in Sardegna alcun riferimento processuale sulla presenza di tali agenti chimici di natura tossica.

Si deve pertanto affermare con piena condivisione dei giudizi già espressi da due commissioni costituite per la decisione del caso riguardante il collegamento causale per la causa di servizio, l'esistenza di collegamento causale tra la permanenza in zona operativa e l'attività espletata in missione dal militare e l'insorgenza e l'evoluzione della patologia obiettivamente diagnosticata e rappresentante la causa primaria del decesso, ed il nesso di causalità tra l'omissione imputata a titolo di comportamento colposo alla autorità militare per non avere responsabile dell'allestimento della missione e del comando in ordine alla mancata informazione adeguata del personale militare in servizio, alla mancata pianificazione e valutazione degli elementi di rischio e predisposizione e consegna delle misure di protezione individuale DIP atte se non ad eliminare l'assorbimento di sostanze dannose confuse nelle polveri dell'aria, almeno a ridurre in termini apprezzabili il rischio da affrontare.

In tema di risarcimento del danno gli attori fanno valere in principalità il loro diritto derivante ai sensi degli artt.185-589 C.p. dalle obbligazioni costituite da un fatto costituente reato e corrispondente alla fattispecie penalmente rilevante dell'omicidio colposo, quali prossimi congiunti eredi legittimi della vittima e danneggiati in proprio con riguardo

BB

[Signature]

Il danno non patrimoniale cagionato dalla morte del parente legato da stretto vincolo come figlio dei genitori [redacted] e [redacted] e fratello di [redacted], e di conseguenza la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria civile non sussistendo alcun rapporto tra i parenti del defunto e il ministero ancora in corso, ed alcuna pretesa inserita nella determinazione dell'oggetto della domanda oltre alla richiesta di risarcimento correlata ad una obbligazione derivante da fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod.civ.

Ne consegue che deve essere considerata come manifestamente infondata la eccezione di difetto di giurisdizione a favore e della giurisdizione amministrativa alla quale sono devolute le controversie inerenti al rapporto di lavoro costituito con il personale militare dello Stato.

La liquidazione in forma monetaria attuale del risarcimento deve corrispondere ad euro 200.000,00 a favore di ogni genitore, in ragione della giovane età del figlio e dalla assistenza morale e materiale prestata dallo stesso ai medesimi, e a euro 100.000,00 a favore e della sorella [redacted], considerata anche l'esistenza di altri fratelli non litisconsorti nel presente giudizio oltre ad un ulteriore indennizzo di euro 4.140,00 da attribuire a ciascun familiare a titolo successorio nella misura di un quinto per il periodo di malattia il cui decorso è iniziato dal 26\4\1999 ed è terminato il 09\09\1999 meritevole di un risarcimento di euro 150 al giorno per danno biologico e morale.

Gli importi così liquidati devono essere integrati dal lucro cessante maturato su un credito immediatamente esigibile dal 1999, mediante calcolo del saggio cumulato degli interessi legali nel periodo in oggetto sulla cifra intermedia

tra il valore attuale ed il valore devalutato al 1999 con coefficiente ISTAT di 1,23, pervenendosi ai risultati aritmetici di euro 52.740,00 per ciascun genitore, e di euro 26.905,00 per la sorella. *2)*
SI RINNEVA IL MEFITO DI LEGITTIMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA.
La regolamentazione degli oneri processuali deve uniformarsi al criterio della soccombenza per imporre al convenuto il rimborso delle spese a favore degli attori, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., *3)*
CON COMPENSAZIONE DI SPESE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione II Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al r.g.n.22958\08, così provvede:

1) Accerta la responsabilità civile del convenuto nei confronti degli attori ai sensi dell'art. 2043 cod.civ. nella produzione dell'evento lesivo con esiti mortali in pregiudizio del militare in servizio VBF E.I. [redacted], e condanna il Ministero della Difesa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni anche non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., delle somme di euro 256.880,00 a favore di ciascuno dei genitori [redacted] e [redacted], di euro 131.045,00 a favore della sorella [redacted].

2) Condanna il convenuto al pagamento agli attori delle spese di lite in misura di euro 1.200,00 per esborsi, euro 3.800,00 per diritti euro 30.000,00 per onorari, oltre a iva cpa, con distrazione al procuratore antistatario avv.to A.F.Tartaglia; *4)*
COMPENSAZIONE LE SPESE NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA.
Roma, 11\01\2010. *5)*
N.B. POSITIVE APPROVATE.

Il Giudice designato

2)
M
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Depositato in Cancelleria
Roma, il 18 GEN. 2010



CANCELLIERE C2
[redacted]

20